



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di PERUGIA

RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di PERUGIA

Il Pubblico Ministero, letti gli atti del fascicolo indicato in epigrafe, iscritto in data 08/09/2021;

ritenuto che non emergano profili di responsabilità a carico del magistrato del Distretto di Corte d'Appello di Roma denunciato da Bolici Paolo: dagli atti acquisiti presso la Procura della Repubblica di Velletri risulta infatti che sia stato emesso avviso alla p.o. ex art. 408 c.p.p. pedissequo alla richiesta di archiviazione, e che il contestuale ordine alla Segreteria di provvedere alla notifica alla p.o. non sia stato eseguito;

considerato che la riscontrata violazione processuale, non addebitabile certamente al magistrato, dà luogo alla possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del G.I.P. nel frattempo intervenuto, e che non residuano profili di penale rilevanza di competenza di questo ufficio. Considerato che "In tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (c.d. "mod. 21") ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. "mod. 45") può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie "notitiae criminis", qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro" (Cass. S.U. n. 34 del 22.11.2000).
Visti gli artt. 408 - 411 c.p.p., e 125 disp. att. c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli avvisi alla persona offesa, ove ne abbia fatto richiesta, e per gli ulteriori adempimenti di competenza

PERUGIA, 20 novembre 2021

32.11.21

Visto, il Procuratore della Repubblica
Raffaello Cantone

IL PUBBLICO MINISTERO
Massimo Casucci